



ACCORDO QUADRO

TRA

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (di seguito denominata SNA), con sede legale in Roma, Via dei Robilant n. 11 – CAP 00135 - (C.F. 80006130613), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Prof.ssa Paola Severino;

E

SOGESID S.P.A (di seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35 CAP 00187 – (C.F. e Partita IVA. 04681091007), legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera d) concernente la possibilità da parte della SNA di erogare corsi, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, a favore di dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali nonché di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni e imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la Pubblica Amministrazione statale e le altre Amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;

VISTO inoltre l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 178/2009, ove è stabilito che la SNA può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;

VISTO altresì l'articolo 16, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo 178/2009, in base al quale per i corsi che costituiscono esecuzione di specifiche iniziative richieste da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali gli oneri sono posti a carico dei committenti;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l'art. 6, comma 13, laddove si prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione *“svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”*;

VISTO l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.70, che modifica la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010 ai sensi del quale la Società S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)” e che “produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)”*;

CONSIDERATO che in linea generale e organizzativa con le suddette norme è stato dato un approccio sempre più orientato a valori di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e dal punto di vista operativo, la tendenza è sempre più spiccata verso la sostenibilità delle azioni poste in essere e la resilienza nei confronti dei mutamenti economici e ambientali dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che tali circostanze hanno influito in maniera consistente sulla organizzazione e sulla mission istituzionale dei due Dicasteri di riferimento della Sogesid S.p.A., e per quanto attiene

alle attività della Società, si ritiene che a tali mutamenti debba necessariamente essere correlato un progetto di formazione continua rivolta ai dirigenti e ai funzionari apicali, avente l'obiettivo di favorirne crescita e aggiornamento professionale in linea con i sopra menzionati processi di cambiamento;

CONSIDERATO che la SNA a partire dal 2017 ha avviato un innovativo progetto di "rilevazione delle competenze" dei dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato, il quale ha prodotto risultati significativi sul fronte della ricerca e ha consentito di avere a disposizione una metodologia solida e affidabile per il disegno e la lettura critica dell'organizzazione macro e micro delle amministrazioni, per l'analisi delle competenze manageriali, per la comprensione del fabbisogno formativo individuale e collettivo;

CONSIDERATO che la SNA, alla luce di quanto sopra illustrato può offrire, per le competenze e il ruolo che riveste, risposte di assoluto livello per le esigenze formative rappresentate da Sogesid S.p.A;

VISTA la nota del 1° aprile 2022, con la quale Sogesid S.p.A propone di avviare con la SNA una collaborazione con finalità di realizzare attività di analisi e valutazione delle competenze (*Assessment*) del personale dirigenziale attualmente in forza alla Società e di formazione sulle seguenti tematiche: organizzazione aziendale, valutazione delle performance, sistemi Integrati di Gestione (ERP), Project Management, innovazione digitale, analisi costi-benefici dei progetti pubblici, sviluppo sostenibile, Risk Management - Internal Auditing e Governance dei processi;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula di un Accordo quadro per definire puntualmente la collaborazione tra le Parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e ambito di applicazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo Quadro contiene norme cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione di futuri accordi operativi.
3. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo Quadro è la collaborazione tra le Parti per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di un progetto integrato per attività di formazione, di sviluppo e di rilevazione delle competenze (*Assessment*) del Personale della Società.
2. La collaborazione tra le Parti potrà, altresì, sostanziarsi nello sviluppo e nella realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento sulle seguenti tematiche: organizzazione aziendale, valutazione delle performance, sistemi Integrati di Gestione (ERP), Project Management,

innovazione digitale, analisi costi-benefici dei progetti pubblici, sviluppo sostenibile, Risk Management - Internal Auditing e Governance dei processi.

3. Le attività di cui ai precedenti commi verranno definite con specifici accordi operativi. Ciascun accordo operativo individuerà le attività da realizzare e il Personale della Società coinvolto. Sarà, inoltre, individuato, di volta in volta, il responsabile di riferimento per la specifica attività formativa per ciascuna delle due Parti.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate mediante gli accordi operativi di cui all'art. 2, comma 3.
2. SNA, in particolare:
 - assicurerà il coordinamento tecnico scientifico generale delle attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
 - metterà a disposizione i propri docenti per l'espletamento delle attività didattiche e, nel caso si rendesse necessario, provvederà a conferire incarichi a docenti esterni;
 - provvederà alla messa a disposizione delle professionalità per la gestione amministrativo-didattica e per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività.
3. Sogesid S.p.A., in particolare:
 - collaborerà con la SNA nella predisposizione del programma e alla sua attuazione;
 - provvederà alla individuazione dei partecipanti coinvolti nella realizzazione delle attività.
4. Le spese relative ai costi di docenza e di organizzazione delle attività saranno quantificate negli specifici accordi operativi di cui all'art. 2, comma 3.
5. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate successivamente mediante i citati accordi operativi.

Art. 4

(Modalità attuative)

1. Le Parti si riservano di definire nei singoli accordi operativi, ulteriori modalità di attuazione del presente Accordo quadro.

Art. 5

(Modalità di pagamento)

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si danno reciprocamente atto che le attività di natura progettuale da esso previste, e comunque da esso discendenti, saranno svolte a titolo gratuito e non comporteranno alcun onere.
2. Il rimborso dei costi sostenuti dalla SNA per lo svolgimento delle attività formative sarà regolamentato negli accordi operativi che verranno sottoscritti per le specifiche attività pianificate.

Art. 6
(Durata)

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della stipula, mentre l'efficacia è subordinata all'esito positivo del controllo da parte degli organi competenti.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione.
2. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le Parti si riservano altresì di sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 della stessa, uno specifico Accordo ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione della presente Convenzione sia necessario trattare, l'una per conto dell'altra, dati personali di terzi, le Parti s'impegnano a designare il responsabile scientifico del progetto quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

Art. 8
(Foro competente)

1. Eventuali disaccordi nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno risolti amichevolmente tra le Parti. In caso di mancato accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Scuola Nazionale dell'Amministrazione
firmato digitalmente
Prof.ssa Paola Severino

SOGESID S.p.A
firmato digitalmente
Ing. Carmelo Gallo